



LAW & TAX CONSULTING
TAX CONSULTING

Piazza Vicenza, 8 –Trento
Viale Trieste, 13 – Trento
Tel. 0461/1730280
Fax. 0461/1730299
info@taxconsulting.tn.it

La conversione in Legge del Decreto Milleproroghe

15 marzo 2024

Gentile Cliente,

Il DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. decreto "Milleproroghe"), è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 49 ed è entrato in vigore il 29.2.2024 prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 215/2023 convertito.

MATERIA FISCALE ED AGEVOLATIVA

RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con il nuovo comma 12-undecies introdotto in sede di conversione, il "ravvedimento speciale" è esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). In particolare è possibile regolarizzare:

- le violazioni "sostanziali" dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
- le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non "assorbite" nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).

In base alla norma di interpretazione autentica la regolarizzazione:

- **non può** essere effettuata per:
 - le violazioni "rilevabili" (relative alle fattispecie rientranti nell'attività di liquidazione delle dichiarazioni), ossia per le **violazioni per le quali l'avviso bonario non è ancora stato ricevuto**, in quanto comunque "rilevabili";
 - gli omessi versamenti delle imposte;
 - le violazioni formali;
- **può essere effettuata** per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario commesse con riferimento al periodo d'imposta 2022, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
- è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa/irregolare compilazione quadro RW);
- è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all'IVIE / IVAFE non rilevabili "nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio" (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è necessario:

- rimuovere l'irregolarità / omissione;
- versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l'imposta e gli interessi dovuti, alternativamente:
 - in unica soluzione entro il 2.4.2024 (il 31.3 cade di domenica e l'1.4 è festivo);
 - in 4 rate di pari importo entro il 2.4, 1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Rimozione irregolarità	02.04.2024	
Versamento	Unica soluzione	02.04.2024
	4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli INTERESSI del 2% annuo)	1 rata → 02.04.2024 2 rata → 01.07.2024 3 rata → 30.09.2024 4 rata → 20.12.2024

La **regolarizzazione** si perfeziona con la rimozione dell'irregolarità ed il **versamento** di quanto dovuto (unica soluzione/prima rata) **entro il 2.4.2024**.

Si rammenta che la regolarizzazione è consentita soltanto se la violazione non è ancora stata contestata alla data di versamento di quanto dovuto/prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione/irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari (la notifica di un PVC non preclude l'accesso al ravvedimento speciale).

DIFFERIMENTO NOVITA' IVA ENTI ASSOCIATIVI

In sede di conversione è stata **prorogata** dall'1.7.2024 **all'1.1.2025** l'applicazione delle disposizioni del c.d. "Decreto Fiscale", ossia:

- la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA;
- l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA

Le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" riconosciute a favore dei "giovani" **under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000**, c.d. "Decreto Sostegni-bis", potevano essere applicate agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023.

In sede di conversione è stato previsto che i predetti benefici **spettano anche in caso di sottoscrizione e registrazione, entro il 31.12.2023**, del contratto preliminare, a condizione **che l'atto definitivo (anche in caso di trasferimento della proprietà da coop edilizie ai soci) sia stipulato entro il 31.12.2024**.

Si rammenta che le agevolazioni consistono nell'esonero dal pagamento dell'imposta di registro/imposte ipotecaria e catastale per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà /usufrutto/uso e abitazione relativi alle stesse.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

La conversione in Legge del Decreto Milleproroghe

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti/denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24

Per gli atti definitivi stipulati nel periodo 1.1.2024 - 29.2.2024 agli acquirenti è riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quanto dovuto, utilizzabile nel 2025 con le predette modalità.

MUTUI PRIMA CASA – ACCESSO FONDO GARANZIA

L'art. 3 proroga sino al 31.12.2024 l'operatività dell'art. 64 del DL 73/2021, secondo cui gli intermediari finanziari che erogano mutui per l'acquisto della prima casa, con accesso al Fondo di garanzia **nella misura massima dell'80%**, sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di miglior favore rispetto al tasso effettivo globale medio (TEGM) in vigore, se è negativo il differenziale tra:

- la media del tasso interest rate swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione;
- la media del tasso interest rate swap a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

ESENZIONE delle RITENUTE ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sede di conversione è stato stabilito che le somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29.2 - 31.12.2024, inquadrate come "premi" non sono soggette alla ritenuta del 20% se l'ammontare complessivo non è superiore a € 300.

Per espressa previsione, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale limite, le somme sono interamente soggette a ritenuta.

ESENZIONI IRPEF REDDITI FONDIARI CD E IAP

L'art. 13 proroga per gli anni 2024 e 2025 **l'esenzione dall'IRPEF a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).**

A differenza di quanto previsto fino al 2023, l'esenzione viene tuttavia limitata solo ad alcuni scaglioni di reddito. In particolare, viene disposto che, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari

(considerati congiuntamente) di CD o IAP:

- fino a 10.000,00 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre i 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, sono esenti nella misura del 50%;
- oltre i 15.000,00 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo assoggettato all'IRPEF.

Per individuare gli scaglioni di riferimento per l'esenzione, e dunque l'eventuale reddito imponibile,

CD e IAP occorre:

- rivalutare i redditi dominicali e agrari risultanti in Catasto rispettivamente del 70% e dell'80% (non si applica invece l'ulteriore rivalutazione del 30%);
- sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti.

L'esenzione spetta alle persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP. Possono beneficiare dell'esenzione anche le società semplici che attribuiscono i redditi fondiari per trasparenza ai soci persone fisiche (in possesso della qualifica di CD o IAP), così come anche a CD o IAP che abbiano preso in affitto i terreni agricoli per curarne la conduzione (l'esenzione per il CD/IAP affittuario riguarda esclusivamente il reddito agrario, poiché l'imposizione del reddito dominicale compete al proprietario del terreno).

CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONI PMI

L'art. 3 inserito in sede di conversione, prevede la proroga al 31.12.2024 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI. Resta ferma la misura dell'agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all'importo massimo di 500.000,00 euro.

ASSEMBLEE "A DISTANZA"

L'art. 3 co. 12-duodecies del DL 215/2023 ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per **l'utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni consentendone lo svolgimento "a distanza" fino al 31.12.2024.** In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee "tenute" fino a tale data, sarà possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato.

CRISI D'IMPRESA

In sede di conversione, è **stato prorogato** dal 31.12.2023 **al 31.12.2024** il termine entro il quale l'imprenditore, al fine

La conversione in Legge del Decreto Milleproroghe

di accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa, al momento di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, può depositare, in luogo delle certificazioni previste:

- certificato unico dei debiti tributari
- situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-riscossione
- e certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi rilasciato da INPS e INAIL

una dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) ex art. 46, DPR n. 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza, le predette certificazioni.

AGEVOLAZIONI EDILIZIE & SUPERBONUS

CUMULO DETRAZIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI REGIONALI

In sede di conversione è stata estesa anche al 2025 e 2026 (oltre che al 2023 e 2024) la possibilità di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali e delle Province di Trento e Bolzano, a condizione che sia consentito dalla relativa normativa. **Più specificatamente il cumulo interessa i contributi istituiti al 31.3.2023 ed erogati nel periodo 2023 - 2026.**

Le detrazioni per le quali è possibile considerare "anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano" sono quelle riferite a interventi:

- di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici;
- di efficienza energetica;
- rientranti nel c.d. "Ecobonus".

Tale possibilità di cumulo è concessa a condizione che l'agevolazione fiscale (detrazione + contributo) non superi il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

DETRAZIONE 110% CON OPZIONE PER SAL E LAVORI NON TERMINATI

Con riferimento agli interventi di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 (**detrazione del 110% - 90%**) per i quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in base ai SAL fino al 31.12.2023 è confermato che le detrazioni spettanti "non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche".

In altre parole, la detrazione derivante dalle spese sostenute fino al 31.12.2023 riferite ai SAL per i quali il contribuente ha optato per sconto in fattura/ cessione del credito:

- è considerata "acquisita" anche nel caso in cui i lavori non risultino / vengano terminati;
- è riconosciuta ancorchè il mancato completamento dei lavori non consenta il

conseguimento del miglioramento energetico richiesto dalla norma per poter fruire della stessa.

Contributo soggetti con "Reddito di Riferimento" fino a € 15.000

È confermata la possibilità di fruire di un nuovo contributo per i soggetti che si trovano nella situazione sopra descritta (*lavori di cui al citato art. 119 non ancora terminati, per i quali è stata esercitata l'opzione per i SAL fino al 31.12.2023*) **con un "reddito di riferimento" fino a € 15.000.**

Il contributo spetta per le spese sostenute dall'1.1 al 31.10.2024:

- per interventi effettuati dai soggetti **condomini, persone fisiche** al di fuori dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, per interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità** immobiliari ovvero sulle **single unità immobiliari all'interno del condominio/ edificio**, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
- a condizione che **entro il 31.12.2023** sia stato raggiunto un SAL non inferiore al 60%.

In merito si rammenta che, tale reddito va calcolato:

- considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico;
- dividendo la predetta somma di redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il nuovo contributo (non tassabile) sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri/modalità che saranno definiti dal MEF con un apposito Decreto.

DETRAZIONE 110% - IMMOBILI COMUNI TERREMOTATI

L'art. 2, del c.d. "Decreto blocca crediti", prevede specifiche fattispecie al ricorrere delle quali non trova applicazione il blocco della possibilità di esercitare le opzioni per sconto in fattura / cessione del credito.

Nelle predette esclusioni dal blocco sono comprese **anche le spese relative agli immobili ubicati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3**, per interventi di cui agli artt. 119 e 121, comma 2, DL n. 34/2020 compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, approvati al 12.4.2023 che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati approvati dal Comune e che concorrano al risparmio energetico/adeguamento sismico dei fabbricati.

Con riferimento a tali spese, **è confermato che, a decorrere dal 30.12.2023, tale disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento agli interventi che comportano la demolizione e la**

La conversione in Legge del Decreto Milleproroghe

ricostruzione degli edifici, per i quali la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata fino al 29.12.2023.

Obbligo Assicurativo

La detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per gli interventi effettuati sugli immobili ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per gli interventi avviati a decorrere dal 31.12.2023 per i quali il contribuente applica la citata disposizione "di favore", è confermata l'introduzione dell'obbligo di stipulare, entro 1 anno dalla conclusione dei lavori, un contratto assicurativo per l'immobile a copertura dei danni procurati da calamità naturali/eventi catastrofici.

DETRAZIONE 75% - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con la Finanziaria 2022 il Legislatore ha istituito la nuova detrazione del 75% per le spese sostenute a decorrere dal 2022 per interventi direttamente finalizzati al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. È innanzitutto confermato che le novità introdotte dal Decreto in esame non riguardano le spese sostenute per:

- interventi per i quali al 29.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- interventi per i quali non è richiesto il titolo abilitativo già iniziati al 29.12.2023 ovvero, se non ancora iniziati, per i quali alla predetta data è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni / servizi ed è stato versato un acconto.

Al ricorrere di tali fattispecie, pertanto, continua ad essere applicabile la disciplina previgente.

Nuovo ambito applicativo della detrazione

È confermato che, ferma restando la detrazione nella misura del 75% per le spese sostenute fino al 31.12.2025, per le spese sostenute dal 30.12.2023, la detrazione:

- non è più applicabile alle spese sostenute per la generalità degli interventi direttamente finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- è applicabile soltanto per "la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici".

È altresì confermata l'abrogazione del comma 3 del citato art. 119-ter e **pertanto la detrazione del 75% non è più applicabile:**

- agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell'impianto, alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Inoltre, fermo restando che **gli interventi risultano agevolati a condizione che siano rispettati i requisiti**

tecnici previsti dal DM n. 236/89, è confermato che tale conformità deve essere attestata da un'apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Esclusione blocco opzioni solo per spese fino a 31.12.2023

L'art. 2 del c.d. "Decreto blocca crediti", ricomprende tra le fattispecie escluse dal blocco della possibilità di esercitare l'opzione per sconto in fattura / cessione del credito anche le spese sostenute per gli interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche.

Fermo restando che, come sopra evidenziato, **le modifiche apportate dal Decreto in esame non riguardano le spese sostenute per interventi** per i quali:

- al 29.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- non è richiesto il titolo abilitativo e sono già iniziati al 29.12.2023 ovvero per i quali alla predetta data è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti ed è stato versato

un acconto;

è confermato che la possibilità di optare ancora per sconto in fattura / cessione del credito per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche:

- per la generalità dei soggetti è limitata alle sole spese sostenute fino al 31.12.2023;
- è applicabile anche alle spese sostenute dall'1.1.2024 soltanto da parte di:
 - condomini per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
 - persone fisiche, per interventi su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che:
 - il contribuente sia **proprietario/titolare di un diritto reale** di godimento sull'immobile;
 - l'unità immobiliare sia adibita ad **abitazione principale**;
 - il contribuente abbia un **"reddito di riferimento"** non superiore a € 15.000. Tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting srl

Tax Consulting srl